

dato il primo colpo a Latour; si pose quindi a narrare ad alta voce, e in dialetto viennese, il tragico fine del ministro. La brutale descrizione destò ribrezzo negli astanti, e il presidente ordinò che si allontanassero quelli che non potessero provare d'appartener alla società.

Secondo una relazione del *Gerard'aus*, riportata dal suddetto Supplemento della *Gazzetta di Vienna*, la lotta avrebbe avuto principio dal rifiuto d'un corpo di truppa tedesca di marciare contro i loro fratelli ungheresi. Si voleva costringerli colla forza a partire; ma, essendosi uniti ad essi una parte della guardia nazionale e della legione accademica, l'affare divenne più serio. Più ostinata fu la lotta all'Arsenale, il quale fu assediato dalle ore 5 pomerid. del 6 sino alle 8 antimerid. del giorno 7, in cui il popolo vi entrò vittorioso, e la truppa si ritirò.

Una parte del ponte sul Danubio è demolita, così pure un tratto della strada ferrata.

12 Ottobre.

DIVISIONE PONTIFICIA

Ordine del Giorno 12 ottobre 1848.

Il Comando della III. Divisione militare in Bologna con suo Ufficio in data 6 corrente N. 151 mi spedisce un ordine del giorno col quale è dichiarato, che i volontarj e civici mobilizzati, i quali mentre delinquono si trovano addetti a Corpi non disciolti, devono godere del privilegio del foro militare, colle norme tutte del Regolamento di Giustizia militare, ch'è in vigore per le truppe di linea; un Editto di Segreteria di Stato del 16 Aprile 1844, che fissa le norme per le giubilazioni da darsi ai Militari, e alle loro famiglie; e finalmente l'Ordinanza Ministeriale del 29 Settembre prossimo passato riguardante i feriti, e gli estinti delle Legioni Civiche, e Corpi Volontarj, che qui mi piace riportare per esteso.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la necessità di provvedere ai bisogni ed alla sussistenza di que' militi cittadini dello Stato pontificio i quali facendo parte delle legioni mobilizzate, rimasero gravemente feriti, e delle famiglie dei militi estinti negli ultimi fatti d'armi.

Ottenuta l'approvazione di SUA SANTITÀ'.

O R D I N A

Art. 1. I militi delle legioni civiche e dei corpi volontari, i quali rimasero feriti, avranno, in via provvisoria, gli stessi soccorsi e le pensioni stesse, che la legge accorda ai militari in attività di servizio.

Art. 2. Le famiglie dei militi che rimasero estinti, saranno equiparate a quelle dei militari in attività, analogamente al precedente articolo.

Art. 3. Un credito straordinario di scudi dieci mila è provvisoriamente aperto a questo fine al Ministro delle Armi, il quale lo proporrà con apposito progetto di legge all'approvazione dei due Consigli nella prossima tornata.

Roma li 29 Settembre 1848.

GIO. CARD. SOGLIA — PELLEGRINO ROSSI — FELICE CICOGNANI —
ANTONIO MONTANARI — MARIO MASSIMO.